

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente BISCARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1033) Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: *Norme per evitare il commercio il traffico e la detenzione illeciti di beni culturali*)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione.</i>	Pag. 2, 4, 10
BEVILACQUA (AN)	3
BRIENZA (CCD)	2, 3
LA VOLPE, <i>sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	3
LORENZI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	4, 10

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1033) Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: *Norme per evitare il commercio il traffico e la detenzione illeciti di beni culturali*)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1033.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 4 febbraio scorso, in cui si è data comunicazione dell'accoglimento da parte del Presidente del Senato della richiesta per il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in esame, la Commissione ha convenuto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente. Pertanto la discussione odierna avrà a base il testo già accolto in sede referente lo scorso 19 dicembre, al quale sono stati presentati tre emendamenti.

Colgo l'occasione per anticipare, nella mia funzione di relatore, l'espressione del parere sull'emendamento 1.1, presentato dal Governo, e per illustrare gli emendamenti 2.1 e 5.1 da me presentati.

Anzitutto, sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo che, al comma 1 dell'articolo 1, laddove si parla della non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria, propone di sopprimere lo specifico riferimento agli «addetti al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico».

L'emendamento 2.1 da me presentato, sostitutivo dell'articolo 2, tende poi ad espungere dal testo ogni intento meramente punitivo, dettando al contrario disposizioni miranti ad evitare la commissione di infrazioni.

L'emendamento 5.1, infine, tende a far sì che il registro nazionale delle infrazioni sia istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali anzichè presso il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico al fine di assicurarne una più facile consultazione anche da parte dei privati.

BRIENZA. Non comprendo appieno la motivazione di questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Presso il Comando carabinieri i privati potrebbero incontrare delle difficoltà ad accedere al registro delle infrazioni, mentre presso il Ministero per i beni culturali e ambientali anche il privato cittadino che abbia intenzione di acquistare un'opera d'arte potrebbe consultare il registro nazionale

e verificare se il venditore, ad esempio un antiquario, ha commesso o meno un'infrazione amministrativa.

BEVILACQUA. Signor Presidente, mentre gli emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 mi sembrano abbastanza condivisibili, l'emendamento 5.1 desta in me qualche perplessità. A mio giudizio, l'istituzione del registro nazionale delle infrazioni presso il Ministero per i beni culturali e ambientali comporta non solo una minore possibilità di accesso, ma anche il rischio che le seconde infrazioni amministrative possano sfuggire al controllo del Comando carabinieri. Poichè in caso di infrazioni vengono comminate ammende e sanzioni, l'istituzione del registro presso il Comando carabinieri assicurerebbe un maggiore controllo e un'applicazione più rigida della norma. Non credo che istituendo il registro presso il Ministero si riuscirà a garantire, contrariamente alle intenzioni del relatore, un migliore accesso alla conoscenza delle infrazioni amministrative, sono anzi convinto che esse saranno meno «visibili». Per tali ragioni non condivido l'emendamento 5.1.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, comprendo le perplessità del senatore Bevilacqua, ma credo e mi auguro che le sue preoccupazioni, che mi sembrano francamente sincere, non solo non rispondano alla realtà ma siano addirittura infondate, dal momento che tutte le comunicazioni che pervengono al Ministero (come avviene in tutti gli altri Dicasteri) sono protocollate. Non è pensabile che qualcuno possa nascondere documentazioni del genere e tanto meno è ipotizzabile che episodi di una certa consistenza non siano tenuti nella giusta considerazione, perchè se ciò avvenisse si sarebbe in presenza di un reato particolarmente grave.

Anticipo quindi il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 2.1 e 5.1, presentati dal relatore.

BEVILACQUA. Signor Presidente, forse non sono stato sufficientemente chiaro: io sono convinto che in presenza di una seconda infrazione il Comando carabinieri potrebbe svolgere un'attività di controllo più efficace di quella che potrebbe essere esercitata dal Ministero.

BRIENZA. Signor Presidente, poichè il problema della sicurezza riguarda anche la circolazione dei beni culturali, che è peraltro oggetto di un altro disegno di legge d'iniziativa governativa (atto Senato n. 1032) già all'esame di questa Commissione, desidero richiamare l'attenzione sull'opportunità di non dettare disposizioni diverse su materie sostanzialmente analoghe.

Al senatore Bevilacqua faccio rilevare che in questo caso si è in presenza della semplice registrazione di una infrazione già commessa, sulla quale è tenuta a pronunziarsi l'autorità per legge competente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Brienza, premesso che una valutazione di equilibrio tra le disposizioni previste

in due provvedimenti distinti spetta giustamente al Governo, le ricordo che quest'ultimo si è espresso favorevolmente sull'emendamento 5.1.

In riferimento all'intervento del senatore Bevilacqua, vorrei poi sottolineare che, a seguito della nuova normativa sulla trasparenza, l'accesso agli strumenti predisposti per acquisire maggiori informazioni è senza dubbio più facile.

LORENZI. Signor Presidente, desidero che sia registrata la mia posizione di concerto sull'articolo 4 laddove prevede che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i privati dovranno presentare, sotto la propria responsabilità, alla soprintendenza competente una dichiarazione sui beni di interesse archeologico che sono in loro possesso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Lorenzi, l'articolo 4, che riguarda soltanto i beni numismatici di interesse archeologico, è stato inserito successivamente nel disegno di legge originario perchè si è reso necessario prevedere una disciplina *ad hoc*, viste le difficoltà che le soprintendenze incontrano nella catalogazione dell'enorme quantità di beni numismatici di interesse archeologico che sono in circolazione.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo preso a base.

Art. 1.

(Acquisto simulato, ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro)

1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, i quali, d'intesa con l'autorità giudiziaria territorialmente competente, procedono all'acquisto di beni sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 1089», o a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto n. 1409», al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti relativi al patrimonio storico e artistico e in esecuzione di operazioni specificamente predisposte per contrastare il traffico illecito dei beni stessi.

2. Dell'acquisto è data immediata notizia all'autorità giudiziaria, che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando ciò sia necessario per l'acquisizione di rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei

responsabili dei delitti di furto, ricettazione, importazione, esportazione o altra forma illecita di commercio dei beni di cui al comma 1.

4. Per i motivi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui allo stesso comma 1, nonché le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

5. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, dei beni di cui al comma 1.

6. Nei casi di urgenza le disposizioni richieste o impartite ai sensi del presente articolo possono esserlo anche oralmente. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

7. In ogni caso, i pubblici ufficiali di cui al presente articolo sono direttamente responsabili della conservazione o dell'integrità di tutti i beni acquistati o sequestrati, nei confronti dei titolari dei relativi diritti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «addetti al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico».

1.1

IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Deposito di beni culturali)

1. Il deposito o la consegna, a titolo di pegno ovvero a garanzia di prestiti o di altre operazioni a carattere finanziario, dei beni sottoposti alle disposizioni di cui alla legge n. 1089 o a quelle di cui al decreto n. 1409 presso istituti di credito, monti dei pegni nonché ogni altro soggetto esercente attività finanziarie di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono compresi tra le operazioni bancarie per le quali l'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, prevede l'obbligo di segnalazione.

2. La comunicazione è trasmessa, con allegata la riproduzione fotografica del bene oggetto del deposito, al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

*(Norme sui beni culturali depositati a titolo di pegno,
in garanzia o posti all'asta)*

1. Le banche che ricevono le cose indicate negli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 1089, nell'ambito dell'attività di credito su pegno o in garanzia di operazioni finanziarie ovvero per porle in vendita all'asta, ne danno immediata e contestuale notizia al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, alla Questura ed al Comando provinciale dei carabinieri.

2. Al medesimo obbligo di cui al comma 1 sono tenuti i soggetti operanti nel settore finanziario indicati nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i soggetti che effettuano vendite all'asta per conto di terzi».

2.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

*(Denuncia di beni mobili
di interesse archeologico)*

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 648 del codice penale, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico dei quali non sia stata fatta denuncia e consegna alle autorità competenti ai sensi degli articoli 43 e seguenti della legge n. 1089, e che non ne abbiano la proprietà in conformità alla legislazione vigente, hanno l'obbligo di farne denuncia e possono chiedere, fatti salvi i diritti di terzi, di acquisirne la proprietà entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 9.

2. La denuncia è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identi-

ficazione dei beni, da ogni altra documentazione utile, nonchè dalla dichiarazione dell'interessato, sotto la sua personale responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che i beni erano in suo possesso o detenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, la soprintendenza può ordinare la presentazione dei beni o procedere ad ispezione degli stessi, dettando, ove occorra, disposizioni per la loro temporanea conservazione ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge n. 1089.

4. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 1, la soprintendenza accoglie o non accoglie, con provvedimento motivato, la richiesta di acquisizione dei beni in proprietà. Quando la richiesta è accolta, i beni sono inventariati come proprietà privata e la soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Qualora la soprintendenza riconosca l'eccezionale interesse storico e artistico dei beni e l'imprescindibile necessità di conservarli al patrimonio dello Stato, non accoglie la richiesta e ne dà comunicazione al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dettando nel contempo disposizioni per la loro più idonea conservazione sotto la responsabilità del possessore o detentore, che ne è nominato custode.

5. Entro 90 giorni dal provvedimento della soprintendenza che non ha accolto la richiesta, il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si esprime sulla sussistenza dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni. Se tale interesse non sussiste, i beni sono inventariati come proprietà privata e la soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Se tale interesse sussiste, i beni continuano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato. In tal caso la soprintendenza, entro 10 giorni dall'emissione del parere, detta le disposizioni per assicurare la loro conservazione e tutela presso il custode. Una convenzione stipulata dalla soprintendenza con il custode determina condizioni e modalità per l'esibizione dei beni in mostre ed esposizioni temporanee, anche al fine di consentirne l'esame a studiosi e ricercatori.

6. La soprintendenza può sempre effettuare ispezioni presso il luogo ove sono conservati i beni e chiedere informazioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nonchè della convenzione stipulata ai sensi del comma 5.

7. Se i possessori o detentori di cui al comma 1 non accettano la nomina a custode di cui ai commi 4 e 5, i beni sono presi in consegna dalla soprintendenza, che dispone ai fini della loro conservazione e del loro pubblico godimento.

8. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge n. 1089.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*, determina le modalità di presentazione della denuncia e della documentazione di cui al comma 2.

10. Il Governo provvede ad assicurare la più sollecita e ampia diffusione della conoscenza del presente articolo presso l'opinione pubbli-

ca, avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa, e adotta ogni misura idonea a di promuoverne e agevolarne l'applicazione da parte dei cittadini.

È approvato.

Art. 4.

(Dichiarazione dei beni numismatici)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 648 del codice penale e fatti salvi i diritti dei terzi, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiedano o detengano a qualsiasi titolo beni numismatici di interesse archeologico, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3 presentano alla competente soprintendenza una dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che i beni stessi erano nel proprio possesso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale dichiarazione deve essere corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identificazione dei beni stessi e da ogni altra documentazione utile. Dalla data della dichiarazione i beni divengono di proprietà del dichiarante, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di notificare in via amministrativa i beni stessi ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 1089.

2. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge n. 1089.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*, determina le modalità di presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 5.

(Registro nazionale delle infrazioni)

1. Presso il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico è istituito un registro nazionale delle infrazioni amministrative, nel quale sono registrate tutte le infrazioni amministrative accertate in materia di commercio di beni culturali.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «Presso il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico» con le altre: «Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali»

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Modificazioni alla legge 1° marzo 1975, n. 44)

1. All'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «lire 600.000» sono sostituite dalle altre: «lire 700.000» e le parole: «lire 6.000.000» sono sostituite dalle altre: «lire 7 milioni»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire 3 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla sanzione, può altresì essere inflitta la sospensione dell'autorizzazione commerciale per un periodo da 2 a 12 mesi».

È approvato.

Art. 7.

*(Attestato di autenticità e provenienza
dei beni culturali)*

1. L'articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Chiunque esercita una delle attività previste dall'articolo 1 deve essere in grado di attestare l'autenticità e la legittima provenienza delle opere e degli oggetti che comunque si trovino nell'esercizio, nell'esposizione o in eventuali mostre mercato.

2. Per i beni acquistati per un valore superiore a lire 2 milioni, il titolare dell'impresa, all'atto della vendita, è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e legittima provenienza, recanti la sua firma.

3. Per i beni acquistati per un valore inferiore a lire 2 milioni, il titolare dell'impresa deve rilasciare la dichiarazione di cui al comma 2 solo se l'acquirente lo richiede.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 600.000 e non superiore a lire 6 milioni. Se l'infrazione è commes-

sa una seconda volta, può altresì essere inflitta la sospensione dell'autorizzazione commerciale per un periodo da 2 a 12 mesi.

È approvato.

Art. 8.

(Sanzioni penali ridotte)

1. La pena applicabile per i reati aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni di cui alla legge n. 1089, o a quelle di cui al decreto n. 1409, è ridotta da un terzo a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

È approvato.

Per un migliore coordinamento, propongo che vengano introdotte nel testo approvato le seguenti modifiche di carattere puramente formale:

all'articolo 3, al comma 1, dopo l'espressione «fatti salvi i diritti», sostituire la preposizione: «di» con l'altra: «dei»; al comma 4 sostituire laddove ricorre l'espressione: «non accoglie» con la parola: «re-spinge»; al comma 5 sostituire l'espressione: «non ha accolto» con le parole: «ha respinto»;

all'articolo 4, al comma 1, prima delle parole: «entro 180 giorni», inserire le altre: «presentano alla competente soprintendenza», sopprimendo conseguentemente la medesima espressione dopo le parole: «al comma 3»;

all'articolo 6, al comma 1, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

«*a*) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Chiunque esercita il commercio delle cose di cui al primo comma, senza aver effettuato la denuncia anzidetta, è punito con la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 7 milioni”»; alla lettera *b*), dopo le parole: «oltre alla», inserire la parola: «predetta»;

all'articolo 7, al comma 4 del nuovo testo dell'articolo 2 della legge n. 1062, dopo le parole: «se l'infrazione è commessa una seconda volta», aggiungere le altre: «oltre alla predetta sanzione pecuniaria».

Poichè non si fanno osservazioni, le modifiche formali testè proposte si intendono accolte.

In relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrà essere così modificato: «Norme per evitare il commercio il traffico e la detenzione illeciti di beni culturali».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

LORENZI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

